

Allegato A
alla deliberazione della Giunta regionale n. 339 in data 05/05/2020

ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità



**Fondo europeo
di sviluppo regionale**



Fondo di rotazione



**Bando a favore di imprese industriali per la
realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo
nell'ambito Montagna Sostenibile della Smart
Specialisation Strategy (S3) della Valle d'Aosta**

Salute – COVID-19



**PROGRAMMA INVESTIMENTI
PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE**
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Sviluppo regionale 2014/2020

Sommario

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

<u>ART. 1 - PREMESSA</u>	3
<u>ART. 2 – DEFINIZIONI</u>	3
<u>ART. 3 – OBIETTIVO DELL’INTERVENTO</u>	7
<u>ART. 4 – INTERVENTI AGEVOLABILI</u>	7
<u>ART. 5 – AMBITI DI INTERVENTO</u>	7
<u>ART. 6 – RISORSE DISPONIBILI</u>	7
<u>ART. 7 – BENEFICIARI</u>	8
<u>ART. 8 – PROGETTI IN COLLABORAZIONE</u>	10

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PROGETTI DI RICERCA

<u>ART. 9 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI E INTENSITÀ DI FINANZIAMENTO</u>	12
<u>ART. 10 – COSTI AMMISSIBILI</u>	13

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

<u>ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</u>	17
<u>ART. 12 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE</u>	17
<u>ART. 13 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ</u>	17
<u>ART. 14 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PREFERENZA</u>	18
<u>ART. 15 – GRADUATORIA</u>	19
<u>ART. 16 – AVVIO E CHIUSURA DEI PROGETTI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</u>	19
<u>ART. 17 – RINUNCIA</u>	21
<u>ART. 18 – MONITORAGGIO</u>	22
<u>ART. 19 – CONTROLLI</u>	22
<u>ART. 20 – REVOCA DEL CONTRIBUTO</u>	24
<u>ART. 21 – CUMULO DEI CONTRIBUTI</u>	25
<u>ART. 22 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA</u>	25
<u>ART. 23 – RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</u>	25
<u>ART. 24 – OBBLIGHI GENERALI LEGATI ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE FESR</u>	26
<u>ART. 25 – PROMOZIONE DEI PROGETTI E OBBLIGHI PUBBLICITARI E INFORMATIVI</u>	27
<u>ART. 26 – RESPONSABILITÀ</u>	28
<u>ART. 27 – NORME APPLICABILI</u>	28
<u>ART. 28 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u>	29
<u>ART. 29 – MODALITÀ DI RICORSO</u>	29

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1 - Premessa

Il presente Bando ha la finalità di favorire la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese industriali, ai sensi dell'articolo 25 (*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014. L'obiettivo è quello di far progredire la conoscenza delle malattie, in particolare del SARS-COV-2, contribuendo alla prevenzione, cura e gestione efficiente dei pazienti e alla capacità di preparazione e risposta a emergenze sanitarie future.

Il presente Bando costituisce applicazione della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 "Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo" e stabilisce "le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi".

Art. 2 – Definizioni

Aiuto: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alle normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

Avvio dei lavori: la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Centri di ricerca: entità la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Ai fini della presente definizione con il termine "impresa" si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese, le reti di impresa mentre con il termine "organismo di ricerca" si intendono anche i consorzi di soli organismi di ricerca.

Conoscenze: risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, derivanti dai progetti di ricerca e sviluppo oggetto del presente Bando.

Consorzio: aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile. I consorzi non dovranno avere durata inferiore a cinque anni dalla data di inizio del progetto di ricerca e sviluppo.

Consorzio di ricerca: devono essere costituiti ai sensi degli articoli n. 2612 e seguenti del Codice civile (consorzi con attività esterna). I consorzi di ricerca devono essere partecipati per almeno il 50%

da un'impresa industriale. I consorzi non dovranno avere durata inferiore a cinque anni dalla data di inizio del progetto di ricerca e sviluppo.

Contratto di rete: con il contratto di rete (introdotto con l'art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la L. 23 luglio 2009 n.99 e con L. 30 luglio 2010 n.122, che ha convertito il D.L. n.78/2010, nonché modificata in forza di L. n.134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L.n.83/2012) e di D.L.n.179/2012, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012 n.221, in vigore dal 19 dicembre 2012) più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Datore di lavoro: si intende il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.

Deliverable: prodotto ottenuto al termine di una fase del progetto che può, ad esempio, consistere in un documento o in un manufatto e che deve essere verificabile nella sua esistenza ed esaminabile nelle sue caratteristiche.

Diffusione delle conoscenze: livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Imprese: si considera impresa qualsiasi entità, che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:

- a. medie imprese (MI): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento GBER. In sintesi sono MI le imprese che hanno più di 50 occupati e meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) hanno un fatturato superiore a 7 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro o b) hanno un totale di bilancio superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 43 milioni di euro;
- b. piccole imprese (PI): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento GBER. In sintesi sono PI le imprese che hanno meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio devono essere aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla MI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla MI beneficiaria, nella loro interezza.

Si precisa che della definizione si sono riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I.

La guida alla definizione di PMI può essere consultata sul sito della Commissione Europea a questo indirizzo (documento in PDF):

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/it/renditions/native+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it>

Imprese economicamente e finanziariamente sane: ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi della definizione seguente.

Imprese in difficoltà: sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento GBER, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Imprese straniere: nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede legale nel territorio nazionale, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tale soggetto, inoltre, fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la decadenza del beneficio, la disponibilità di almeno un'Unità produttiva nel territorio regionale alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

Intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, Università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Progetto di ricerca e sviluppo: un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie

di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.

Regolamento GBER: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L. 187/35 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti.

Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

S3: nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy* – S3), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.

S3 Valle d'Aosta: la Regione autonoma Valle d'Aosta ha definito la propria Strategia di specializzazione intelligente, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 961 del 11 luglio 2014 e modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 26 marzo 2018.

Soggetto capofila: è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali dotato di poteri di rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore.

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Unità lavorative annue (ULA): numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno durante un anno.

I lavoratori subordinati impiegati a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA.

I lavoratori subordinati che iniziano o cessano l'attività nel corso dell'anno rappresentano frazioni di ULA. Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

Unità produttiva: per unità locale produttiva (che deve risultare regolarmente iscritta e attiva presso la Camera di Commercio di competenza), si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del Progetto di ricerca e sviluppo. L'Unità produttiva deve essere dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Art. 3 – Obiettivo dell'intervento

Il presente Bando, considerata l'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, risponde ai seguenti obiettivi:

- acquisire rapidamente conoscenze in relazione a potenziali misure cliniche, diagnostiche e di sanità pubblica, compresi i dispositivi sanitari di protezione individuale, che possano essere utilizzate immediatamente per migliorare la salute, per contenere la diffusione di SARS-CoV-2, per comprendere la patogenesi del coronavirus COVID-19, consentendone la sua gestione e la sua risoluzione, e che potranno essere utilizzate anche nel caso di nuove emergenze sanitarie;
- sviluppare le attività produttive locali favorendo interventi atti a promuovere nelle imprese industriali le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi nell'ambito di cui al primo comma;
- favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione, sulla competitività del sistema produttivo, sulla qualità del sistema della ricerca, per rinforzare il tessuto industriale locale.

Art. 4 – Interventi agevolabili

Il Bando intende promuovere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi mediante la concessione di contributi, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per il finanziamento della realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese industriali.

Art. 5 – Ambiti di intervento

Coerentemente con la *Smart specialization strategy* della Regione autonoma Valle d'Aosta per il periodo 2014-2020, i progetti presentati dovranno prevedere ricadute nell'ambito tecnologico Montagna sostenibile e nello specifico dovranno riguardare gli ambiti tematici legati alla salute.

Art. 6 – Risorse disponibili

Il presente Bando dispone di un ammontare di risorse pari a 1.500.000,00, a valere sul *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) – Asse prioritario 1 – rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione – Azione 1.1.3 – Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili*.

La disponibilità indicata costituisce al momento il limite entro cui potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente Bando.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie pubbliche, i progetti finanziabili, ma non utilmente collocati nella graduatoria definitiva, di cui all'articolo 15 del presente Avviso, in base alla dotazione finanziaria disponibile, potranno essere finanziati nel rispetto delle disposizioni di cui

all'articolo 15.

Art. 7 – Beneficiari

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese industriali che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, con almeno 10 dipendenti. Inoltre, possono presentare domanda, purché rientrino nella classificazione di piccole e medie imprese:

- i consorzi di ricerca fra imprese industriali con almeno 5 dipendenti;
- le reti di impresa, composte da almeno 3 imprese industriali, operanti nelle attività di ricerca e sviluppo;
- i centri di ricerca con almeno 5 dipendenti.

Possono presentare domanda le imprese che esercitano un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della “Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007”:

- sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19;
- sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62 e alle classi 63.11 e 63.12;
- sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1;
- sezione Q (sanità e assistenza sociale) limitatamente alla categoria 86.

Le imprese possono presentare domanda individualmente o in forma congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzarsi, mediante:

- raggruppamenti temporanei di imprese;
- contratti di rete;
- altri contratti di collaborazione previsti dall'Unione europea.

Una maggiorazione percentuale dell'intensità di aiuto, ai sensi dell'art. 9 del presente Bando, verrà assegnata alle imprese che presentano domanda in forma congiunta.

Le imprese devono avere unità produttiva nel territorio valdostano.

Potranno altresì beneficiare delle agevolazioni del presente Bando le imprese – in ogni caso all'interno dell'Unione Europea – situate al di fuori del territorio valdostano (unità produttive del proponente principale e/o altri proponenti in partenariato), purché tali partecipazioni risultino strategiche per l'intervento e a condizione di non poter reperire (fornendone dimostrazione) le specifiche competenze in ambito regionale.

In tutti i casi le ricadute del progetto devono produrre effetti positivi all'interno dell'area valdostana.

La partecipazione di imprese situate fuori Regione è riconosciuta purché il contributo destinato alle attività svolte al di fuori della Valle d'Aosta non superi il limite del 15% del contributo totale ammissibile per il progetto, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 1303/2013), ed è riservata alle imprese piemontesi in virtù dell'Accordo tra la Valle d'Aosta e il Piemonte, mediante il quale le due regioni hanno deciso di collaborare nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

Il numero di dipendenti dell'impresa corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA). I richiedenti, sia in forma singola che congiunta, devono possedere il requisito del numero minimo dei dipendenti prima della presentazione della domanda e dovranno mantenerlo per tutta la durata del progetto.

I richiedenti devono:

- a. essere iscritti al Registro delle imprese e devono essere attivi al momento della presentazione della domanda;
- b. avere un'unità produttiva sul territorio regionale al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo.

Nell'unità produttiva regionale dovrà essere esercitata un'attività economica, rientrante fra quelle sopra indicate.

c. soddisfare, al momento di presentazione della domanda, il seguente parametro di capacità economico-finanziaria:

- patrimonio netto > (costo progetto di ricerca – contributo pubblico)/2, per le medie imprese,
- patrimonio netto > (costo progetto ricerca – contributo pubblico)/3, per le piccole imprese.

Per quanto riguarda il requisito di cui al comma c) si applicano le seguenti disposizioni.

Nel caso in cui il soggetto stia svolgendo altri progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi.

Il parametro viene calcolato ponderando il costo del progetto e del contributo pubblico in relazione allo stato di avanzamento del progetto stesso.

Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per la determinazione del patrimonio netto potranno essere considerati:

- gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda,
- i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda.

Per i soggetti di nuova costituzione, il parametro di cui sopra deve essere riferito ad un periodo almeno semestrale, risultante dalla revisione contabile del periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore legale dei conti esterno.

Nel caso di progetti presentati in collaborazione, il parametro deve essere rispettato da tutti i soggetti partecipanti in proporzione alla quota di contributo richiesto.

I richiedenti devono, inoltre, risultare in possesso, pena la non ammissibilità della proposta progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti:

- a. non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
- b. non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di cui al presente Bando, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche causati da circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti dei richiedenti;
- c. non avere un legale rappresentante nei cui confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- d. non avere un legale rappresentante che ha riportato negli ultimi due anni, oppure cinque anni nei casi di recidiva, condanne per i delitti di cui al primo comma dell'art. 603 ter del codice penale;
- e. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- f. essere in regola con gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - inserimento dei disabili;
 - pari opportunità;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente;

- g. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- h. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;
- i. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del reg. (UE) n. 651/2014;
- j. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 e successivamente revocati;
- k. non partecipare al progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale;
- l. non essere associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE.

Art. 8 – Progetti in collaborazione

Per progetto in collaborazione si intende un progetto in cui almeno 2 partner partecipano alla concezione del progetto, collaborano alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati.

In questo caso tutti i soggetti che partecipano al progetto presentato devono possedere i requisiti di cui all'articolo 7.

I richiedenti devono individuare nel progetto il soggetto capofila, cioè il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del progetto stesso e della sua attuazione, nonché di referente nei confronti della Regione.

Il soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a:

- stipulare, in nome e per conto degli altri partner, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
- coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
- coordinare i flussi informativi verso l'amministrazione regionale;
- monitorare, in itinere, il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e sulla realizzazione del progetto.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo del progetto dovrà risultare sottoscritto un contratto di collaborazione in una forma prevista dall'Unione europea che definisca gli aspetti sopraindicati e gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati. L'accordo dovrà, quindi, definire i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la costituzione del raggruppamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo del progetto e l'Atto costitutivo dovrà prevedere espressamente:

- la condivisione della proposta, il consenso e l'impegno a lavorare, congiuntamente, le modalità e i termini della collaborazione;
- l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
- la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di

controllo e pagamento;

- l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Per quanto riguarda le reti di impresa prive di soggettività giuridiche sono considerati beneficiari tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 che partecipano al progetto. Possono far parte dell'aggregazione anche soggetti che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 7 (ad es.: imprese con sede all'estero che, però, non potranno essere beneficiari di contributi e pertanto, le spese che dovessero eventualmente sostenere, non saranno ritenute ammissibili a contributo, ma concorreranno alla valutazione del progetto presentato).

Qualora, invece, la rete sia dotata di soggettività giuridica, la stessa sarà considerata beneficiario del contributo.

Il contratto di rete deve essere già stato stipulato al momento della presentazione della domanda di contributo, anche se non ancora iscritto nella sezione del Registro delle imprese presso cui è registrato ciascun partecipante alla rete e copia del contratto di rete dovrà essere prodotta al momento della presentazione della domanda.

Per beneficiare delle maggiorazioni del contributo indicate all'articolo 9, i progetti devono prevedere una collaborazione effettiva.

Si ha collaborazione effettiva nel caso di progetti sviluppati da almeno 2 imprese indipendenti l'una dall'altra, in cui:

- nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- e
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese industriali di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE (Spazio Economico Europeo).

Il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.

Si ha collaborazione effettiva tra un'impresa, che rientri tra i soggetti beneficiari, e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, se tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

La collaborazione con un organismo di ricerca deve essere formalizzata mediante la stipula di un contratto precedentemente alla presentazione della domanda di contributo. Tale contratto non può essere modificato durante la realizzazione del progetto.

Nel contratto dovranno essere definite le modalità della collaborazione ed i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

PARTE SECONDA

Disposizioni specifiche per i progetti di ricerca

Art. 9 – Caratteristiche degli interventi finanziabili e intensità di finanziamento

I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che saranno finanziati, dovranno riguardare l'ambito Montagna sostenibile, ed in particolare l'area tematica relativa alla salute, della Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione autonoma Valle d'Aosta. In particolare, tali progetti dovranno permettere di acquisire rapidamente conoscenze in relazione a potenziali misure diagnostiche, cliniche e di sanità pubblica, compresi i dispositivi sanitari di protezione individuale, che possono essere utilizzate immediatamente per migliorare la salute dei pazienti, per contenere la diffusione di SARS-CoV-2, per comprendere la patogenesi del COVID-19, consentendone la sua gestione e la sua risoluzione, e che potranno essere utilizzate anche nel caso di nuove emergenze sanitarie.

Gli interventi finanziati dovranno prevedere obbligatoriamente una o più fasi di sviluppo sperimentale. L'output del progetto dovrà, quindi, essere un dimostratore o prototipo funzionante, di tipo fisico o di tipo virtuale, in scala reale con le prestazioni vere, da provare in condizioni pienamente operative.

I progetti dovranno avere un Responsabile scientifico adeguatamente qualificato, che dovrà essere dipendente o collaboratore del capofila e dovrà assicurare una presenza costante alle attività del progetto.

I contributi concedibili ad ogni impresa, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, non potranno superare i seguenti massimali di importo:

- per le medie imprese: euro 250.000;
- per le piccole imprese: euro 150.000.

Per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e nell'area industriale di Pont-Saint-Martin, i contributi concedibili ad ogni beneficiario, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, non potranno superare i seguenti massimali di importo:

- per le medie imprese: euro 300.000;
- per le piccole imprese: euro 180.000.

Si intendono insediate nell'area industriale Cogne di Aosta o nell'area industriale di Pont-Saint-Martin le imprese che nelle medesime aree dispongono dell'unità produttiva valdostana.

L'area industriale Cogne è definita dalla sezione censuaria n. 250 del comune di Aosta.

L'area industriale di Pont-Saint-Martin è l'area ex ILSSA Viola di proprietà di Vallée d'Aoste Structure s.r.l.

La durata dei progetti dovrà essere compresa tra 12 e 18 mesi.

L'intensità di aiuto prevista, relativamente ai costi ammissibili, è la seguente:

- **nel caso di progetti presentati da imprese individualmente** l'intensità di aiuto prevista, relativamente ai costi ammissibili, è la seguente:

	Medie imprese	Piccole imprese
ricerca industriale	60 %	70 %
sviluppo sperimentale	35 %	45 %
ricerca industriale e sviluppo sperimentale [Modifica quadro temporaneo CE – COVID-19 (2020/C 2215 final)] *	80 %	80 %

- **nel caso di progetti presentati da imprese in forma congiunta** tra almeno 2 imprese indipendenti o tra un'impresa ed un organismo di ricerca, l'intensità di aiuto prevista, relativamente ai costi ammissibili, è la seguente:

	Medie imprese	Piccole imprese
ricerca industriale	75 %	80 %
sviluppo sperimentale	50 %	60 %
ricerca industriale e sviluppo sperimentale [Modifica quadro temporaneo CE – COVID-19 (2020/C 2215 final)] *	80 %	80 %
ricerca industriale e sviluppo sperimentale in caso di collaborazione transfrontaliera [Modifica quadro temporaneo CE – COVID-19 (2020/C 2215 final)] *	95 %	95 %

* **Nota bene:** tali intensità di contributo potranno essere applicate, anche retroattivamente, soltanto successivamente ad avvenuta autorizzazione della Commissione europea del regime statale.

Per tutti i progetti, ammessi a finanziamento, la parte prevalente dell'attività di ricerca dovrà essere svolta in Valle d'Aosta e le ricadute, in termini di qualità del sistema della ricerca, di impatto sull'occupazione e di competitività del sistema produttivo dovranno avvenire a favore del territorio regionale.

Art. 10 – Costi ammissibili

Per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo potranno essere riconosciute solo le spese effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto e, comunque, dopo la presentazione delle domande e dell'avvenuto avvio del progetto.

Il piano economico di ciascun progetto dovrà essere strutturato secondo le seguenti voci di spesa:

- personale;
- attrezzature e strumenti;
- materiali;
- consulenze di ricerca;
- ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;
- spese generali supplementari derivanti dal progetto.

Le spese per le attività di ricerca industriale e quelle per le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere rilevate separatamente.

Pertanto il soggetto beneficiario dovrà adoperarsi per tenere separate le spese delle due tipologie di attività. Qualora le spese non siano tenute separate, il contributo sarà erogato con l'intensità di aiuto prevista per lo sviluppo sperimentale.

L'erogazione del contributo verrà effettuata dalla Finaosta S.p.A. (società finanziaria regionale).

Sono considerate ammissibili le voci di spesa sotto indicate, purché strettamente riferibili ai progetti di ricerca finanziati. I consulenti tecnici e la società Finaosta S.p.A. avranno la possibilità di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

Saranno ammesse a finanziamento soltanto le fatture quietanzate, intestate al soggetto beneficiario, o documenti contabili di valore probatorio equivalente, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, del CUP di Progetto e della descrizione dei beni e dei servizi acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa di Progetto.

In relazione ai pagamenti, i beneficiari dovranno rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti

che vengono effettuati.

Saranno esclusi gli importi non pagati con tali modalità ed, in particolare, gli importi regolati per contanti o mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario (imprese associate o imprese collegate), il soggetto beneficiario sarà tenuto a far rispettare a detti soggetti i criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui al presente bando. In particolare, in fase di rendicontazione, il beneficiario è tenuto a presentare, oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati, relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato”, anche il rendiconto del “soggetto collegato”. In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto, sarà considerato ammissibile il minore tra quello indicato in fattura al netto dell’I.V.A., o in altra documentazione ritenuta equipollente, e quello risultante dall’applicazione dei presenti criteri, presente nel rendiconto.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall’agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

I contributi saranno concessi ed erogati a fronte delle spese sostenute per le seguenti voci di spesa.

a) Personale.

Saranno ammesse a contributo soltanto le spese relative al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo, in possesso di adeguata qualificazione.

La spesa del personale deve essere esposta utilizzando l’unità di costi standard pari a € 30/ora.

Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all’anno.

b) Attrezzature e strumenti.

Non saranno ammesse a contributo le spese relative all’acquisizione di impianti generali, mobili e arredi.

Non saranno ammesse a contributo attrezzature e strumenti già esistenti nell’azienda alla data di decorrenza dell’ammissibilità dei costi.

Le spese, ammissibili a finanziamento, per l’acquisizione delle attrezzature e degli strumenti nuovi saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il progetto, in base all’ammontare della fattura al netto dell’I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all’agevolazione in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto.

Sarà ammessa a contributo la spesa per l’acquisizione del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nella ricerca e/o sviluppo. Non saranno ammessi i software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali (vedasi punto e).

c) Materiali.

Saranno ammessi a contributo i materiali per la ricerca e/o sviluppo (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per lo svolgimento del progetto direttamente dal gruppo di ricerca. Dovrà essere prodotta idonea documentazione che

evidenzi l'utilizzo del materiale presso l'unità produttiva locale.

In caso di acquisto all'estero, la spesa ammessa a contributo sarà determinata in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto e imballo e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali per la ricerca i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, carta per stampanti.

d) Consulenze di ricerca.

Le spese relative alle consulenze di ricerca potranno comprendere:

- le consulenze con contenuto di ricerca affidate a terzi, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari.

Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea saranno ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea.

In caso contrario saranno ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere la metà della percentuale ordinaria.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile al progetto;

- le prestazioni di personale con contratti di lavoro autonomo, di lavoro autonomo parasubordinato, occasionali.

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Il costo delle consulenze di ricerca affidate a imprese associate o collegate non dovrà superare il 20% del costo complessivo del progetto di ricerca ammesso a contributo, nel rispetto del limite di spesa complessiva ammessa al di fuori del territorio regionale.

Non saranno ammissibili le spese per consulenze esterne svolte da persone fisiche, in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale della società beneficiaria.

Le spese relative alle consulenze di ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato non sono ammesse a finanziamento.

e) Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti.

La ricerca contrattuale consiste nella realizzazione di una parte del progetto da parte di un organismo di ricerca, che fornisce un servizio contro il versamento di una remunerazione appropriata.

L'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di mercato, oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o ricerca contrattuale a un prezzo che:

- rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione, oppure
- è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca, nella loro capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e coprono almeno i costi marginali.

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software specifico per la ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta

equipollente.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Saranno ammesse le spese per le consulenze in merito alla novità e originalità dei brevetti per il relativo deposito e per la preparazione e deposito di domande di registrazione, mentre non saranno ammessi gli oneri per la protezione brevettuale.

f) Spese generali supplementari derivanti dal progetto.

Le spese generali sono determinate forfettariamente nella misura pari al 25% della spesa complessiva ammessa a contributo per il personale dipendente impegnato nella realizzazione del progetto.

Non è necessario produrre documenti giustificativi.

PARTE TERZA

Disposizioni procedurali

Art. 11 – Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo devono essere presentate online sul sistema informativo SISPREG2014, accessibile al seguente indirizzo www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx utilizzando l'apposito formulario, **entro le ore di maggio 2020.**

Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica nell'utilizzo del sistema informativo è possibile chiamare il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, oppure inviare una e-mail a infoservizi@regione.vda.it.

Per informazioni di carattere tecnico, anche finalizzate alla corretta predisposizione della domanda, è possibile chiedere chiarimenti agli uffici dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato – Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta (e-mail: g.dandrea@regione.vda.it e f.clermont@regione.vda.it).

Art. 12 – Modalità di valutazione delle domande

Le domande pervenute in tempo utile saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione tecnica.

La Commissione sarà coadiuvata, per la valutazione delle domande, dalla struttura regionale competente, che potrà acquisire pareri in relazione agli aspetti tecnico- scientifici ed economico-finanziari del progetto.

L'iter di valutazione sarà suddiviso in due fasi:

- valutazione dell'ammissibilità della domanda;
- valutazione dei contenuti del progetto presentato ed assegnazione del punteggio.

La fase di valutazione dei contenuti dei progetti sarà avviata solo per le domande che presentino tutte le caratteristiche di ammissibilità formale previste dal Bando. Non saranno pertanto valutate le domande che non conterranno gli elementi obbligatori richiesti.

Le domande ammesse saranno, quindi, oggetto di valutazione relativamente ai contenuti del progetto presentato.

La valutazione sarà completata entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande.

Art. 13 – Criteri di ammissibilità

Saranno ammesse a valutazione le domande che:

- provengano da un soggetto ammissibile in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando;
- provengano da un soggetto che soddisfi i requisiti economico-finanziari e patrimoniali indicati nel presente Bando;
- siano complete; ove la domanda sia mancante, incompleta o irregolare degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il progetto presentato;
- si riferiscano a progetti che non siano stati avviati al momento della presentazione della domanda;
- prevedano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale come definite nel presente Bando;

- prevedano attività di ricerca e sviluppo coerenti con la *Smart specialisation strategy*;
- prevedano progetti con durata pari a quella prevista dal presente Bando;
- prevedano che l'attività di ricerca e sviluppo sia svolta prevalentemente sul territorio regionale e che la ricaduta avvenga sul territorio regionale.

Inoltre, l'ammissibilità dei Progetti presentati, al sostegno del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" sarà verificata mediante l'applicazione, alle domande pervenute, dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione specifici, approvati ai sensi dell'art. 110 del regolamento (UE) 1303/2013 dal Comitato di sorveglianza del Programma e contenuti nel documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 384 in data 29 marzo 2019.

Art. 14 – Criteri di valutazione e preferenza

Al fine di consentirne la valutazione, i progetti dovranno fornire il livello di dettaglio richiesto già al momento della presentazione della domanda.

In particolare dovranno quantificare le ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche durante il progetto e alla fine del progetto. In mancanza di quantificazioni, il relativo punteggio sarà pari a 0.

I progetti ammissibili saranno valutati secondo i seguenti elementi:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Grado di innovazione del progetto	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale	7
	Contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nell'ambito applicativo salute	7
Validità tecnica del progetto	Livello di chiarezza e dettaglio del progetto, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnologici, le conoscenze da acquisire ed i punti critici da superare, i <i>deliverables</i> , le attività previste, il programma delle attività e le fasi di lavoro, le modalità di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	10
	Qualità del progetto, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverables</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	10
Validità e sostenibilità economica del progetto	Congruità del progetto in termini di rapporto tra costi delle attività del progetto e capacità economico-finanziaria del proponente	6
	Congruità e pertinenza dei costi del progetto in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle attività previste	8
Impatto dell'intervento	Rilevanza e attendibilità delle ricadute tecnologiche e produttive, a favore del territorio regionale, misurabili alla fine del progetto anche in relazione alle attività necessarie al trasferimento in produzione dei risultati della ricerca.	6
	Rilevanza e attendibilità delle ricadute occupazionali, sul territorio regionale, in termini di personale dipendente aggiuntivo complessivo del proponente alla fine del progetto	4
Affidabilità del proponente	Affidabilità del proponente valutata in relazione all'esperienza in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all'esito di iniziative simili attuate in precedenza (anche in termini di rispetto dei tempi e dei budget, puntualità nella rendicontazione, ...)	5

	Affidabilità del proponente valutata anche in relazione al radicamento nel territorio valdostano	6
Competenze umane	Esperienze e competenze dei soggetti partecipanti e loro complementarietà, in riferimento al possesso di adeguate competenze interne e all'attivazione di consulenze specialistiche	5
	Esperienze e competenze del gruppo di lavoro, del Responsabile scientifico, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e complementarietà delle competenze presenti	7
Transnazionalità	Capacità del progetto di facilitare la penetrazione del mercato a livello internazionale	2
	Capacità del progetto di attivare reti di collaborazione a livello internazionale (accordi con imprese estere o organismi di ricerca esteri) con particolare riferimento alle regioni PACA e Rhone-Alpes, di cui al Progetto CIRCUITO.	4
Collaborazione fra imprese	Presentazione del progetto da parte di più imprese	7
	Presentazione del progetto da parte di imprese che abbiano stipulato un contratto di rete	2
	Presentazione del progetto da parte di imprese facenti parte di un polo di innovazione	2
Rating di legalità	Presenza del rating di legalità (art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012)	2
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno comunque ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per l'area *Validità tecnica del progetto* e per l'area *Impatto dell'intervento* e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

A parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale e pari opportunità:

1	Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali
2	Favore alle pari opportunità e non discriminazione

La valutazione dei criteri verrà effettuata sulla base del progetto presentato.

Gli esiti di tale valutazione potranno portare ad una rideterminazione delle previsioni dei costi con la determinazione di un nuovo piano finanziario del progetto da parte della Commissione di valutazione, a cui il proponente dovrà attenersi.

Art. 15 – Graduatoria

Al termine della valutazione, verrà redatta la graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun progetto secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 14 del presente Bando.

Di norma, la Regione intende finanziare i progetti per intero salvaguardando il più possibile l'integrità della proposta: tuttavia qualora l'ultimo progetto dichiarato ammissibile sia finanziabile soltanto parzialmente, purché per un importo superiore al 50%, la Regione chiederà al proponente la rimodulazione del medesimo, in modo da salvaguardare il più possibile le finalità originarie del progetto.

Entro 45 giorni dal termine di presentazione delle domande sarà approvata la graduatoria con provvedimento del dirigente della struttura competente che provvederà anche alla concessione dei relativi contributi.

Art. 16 – Avvio e chiusura dei progetti ed erogazione del contributo

La comunicazione della concessione dell'agevolazione verrà data ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata.

Il beneficiario, entro 10 giorni dalla data di notifica dell'esito della valutazione, dovrà dare riscontro alla Struttura competente comunicando l'accettazione del contributo, l'avvio del progetto e l'eventuale richiesta di liquidazione dell'anticipo.

Qualora il proponente intenda avviare il progetto dopo la presentazione della domanda e prima della concessione del contributo, dovrà comunicare alla Regione l'avvio "salvo buon fine".

L'anticipo, in misura non superiore al 30% del contributo concesso, sarà erogato previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, ritenuta idonea dalla Finaosta S.p.A., di importo almeno pari a quello da erogare, e verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al primo stato di avanzamento del progetto e, qualora sia incapiante, al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento successivo.

La Finaosta S.p.A. provvederà all'erogazione dei contributi per stati di avanzamento del progetto di ricerca e, ove necessario, previa verifica:

- degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/2003 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a euro 10.000;
- della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC). Qualora venga accertata un'irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura prevista all'articolo 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
- dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (d.lgs.159/2011);
- dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007);
- che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà all'interruzione della liquidazione del contributo fino alla data dell'avvenuta restituzione.

Il primo stato di avanzamento contabile, per un contributo erogabile non superiore al 10%, dovrà essere presentato, completo della documentazione di spesa, sul sistema informativo SISPREG2014, entro 3 mesi dall'avvio del progetto.

I beneficiari che hanno richiesto l'erogazione dell'anticipo sono esonerati dalla presentazione di questo stato di avanzamento.

In caso di mancata presentazione dello stato di avanzamento entro i termini, il contributo sarà revocato, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni.

Lo stato di avanzamento intermedio dovrà riguardare un periodo di attività di 12 mesi. Alla fine del progetto verrà presentato lo stato di avanzamento finale.

Gli stati di avanzamento, completi della documentazione di spesa e della relazione tecnica, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti, dovranno essere presentati, sul sistema informativo SISPREG2014, entro 2 mesi dal termine del periodo cui si riferiranno.

Nel caso in cui il ritardo superi i 2 mesi non si procederà, previa diffida, all'erogazione del contributo relativo a tale periodo. Il contributo non erogato non sarà recuperabile nelle successive rendicontazioni.

L'erogazione del contributo avverrà previa verifica tecnico-amministrativa delle spese e controllo del

risultato dell'attività di ricerca.

I criteri per la verifica tecnico-amministrativa saranno stabiliti in modo da assicurare il controllo delle spese esposte dalle imprese, sulla base dei criteri indicati all'articolo 10 del presente Bando.

Il controllo del risultato consisterà nella verifica dei risultati dell'attività e della sua conformità al progetto approvato.

A tal fine verrà acquisito un parere tecnico-scientifico avvalendosi di un esperto.

La realizzazione del progetto in modo difforme da quanto previsto comporterà la mancata erogazione del contributo relativo allo stato di avanzamento e potrà comportare la revoca, parziale o totale, del contributo stesso.

In particolare per lo stato di avanzamento finale, la mancata realizzazione del prototipo comporterà la revoca del contributo.

Le eventuali variazioni del quadro finanziario devono essere sempre comunicate, dal soggetto beneficiario, alla Struttura regionale competente. In particolare, si possono verificare le seguenti casistiche:

- per le variazioni che comportano uno scostamento massimo fino al +/-20% delle singole voci di spesa sul valore totale approvato per ciascuna voce, o una modifica non sostanziale delle attività, ricompresa nei limiti percentuali sopra descritti, **non è richiesta** la preventiva autorizzazione della Struttura regionale competente, ma è sufficiente una comunicazione del soggetto beneficiario alla Struttura;
- per le variazioni che comportano uno scostamento superiore al +/- 20% delle singole voci di spesa sul valore totale approvato di ciascuna voce, per le variazioni che imputano spese su voci di spesa, inizialmente non previste, e per le variazioni che comportano una modifica non sostanziale delle attività programmate oltre i limiti percentuali sopra descritti, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una richiesta di autorizzazione preventiva alla Struttura regionale competente, accompagnata da una relazione che ne riporti le motivazioni, il dettaglio delle voci di spesa e delle attività variare. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro la data prevista di conclusione del Progetto. A conclusione dell'istruttoria della richiesta di variazione, che è stata avanzata dal soggetto beneficiario, la Struttura regionale competente dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al soggetto beneficiario e al controllore di primo livello.

Nel caso in cui il Progetto accusi dei ritardi nell'avanzamento, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Struttura regionale competente le conseguenti variazioni al cronoprogramma finanziario e, se del caso, può presentare, alla medesima struttura, entro il termine previsto per la conclusione del Progetto, una richiesta di proroga, per un periodo non superiore a 6 mesi, accompagnata da una relazione che ne compri i motivi, unitamente al cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

La proroga comporterà l'ammissibilità delle spese per tale periodo, ma non potrà comportare incrementi del contributo concesso. In ogni caso i progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2023, che è la data ultima di ammissibilità della spesa prevista dal regolamento (UE) 1303/2013.

I soggetti beneficiari dei contributi regionali, entro 2 mesi dalla completa realizzazione dei progetti di ricerca finanziati, dovranno presentare una relazione tecnica, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.

Il Comitato tecnico-scientifico previsto dalla l.r. 84/1993 effettuerà il monitoraggio dei progetti approvati e verificherà i risultati dei progetti approvati.

Art. 17 – Rinuncia

I beneficiari che intendano rinunciare all'attuazione del progetto, ne dovranno dare immediata comunicazione alla Regione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

Qualora il rinunciatario abbia già percepito parte del contributo, lo dovrà restituire entro 60 giorni maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla l.r. 84/1993 per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 18 – Monitoraggio

Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, fisico e procedurale dei singoli progetti ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati. Al fine di garantire un efficace e costante controllo delle risorse impegnate o impegnabili, l'Amministrazione regionale effettua il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative, verificando – anche attraverso controlli di tipo ispettivo – l'eventuale esistenza di ritardi nell'esecuzione dell'iniziativa o il blocco della medesima, al fine di procedere, per tempo, alla revoca dell'impegno finanziario e al conseguente possibile impegno su un'altra iniziativa.

A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato dall'Amministrazione regionale al fine di verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi e poter avviare con sollecitudine eventuali azioni correttive, necessarie anche per la generazione di risultati a valle del finanziamento dei Progetti e per assicurare l'esecuzione delle attività, nel rispetto del Progetto presentato.

Art. 19 – Controlli

La Regione si riserva, in ogni momento, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni. Inoltre l'attività di controllo può essere svolta, oltre che dalla Regione, dai competenti organi regionali, nazionali e comunitari. L'attività di vigilanza e controllo sulle iniziative rientranti sotto la disciplina del presente Bando ha lo scopo di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Essa assume le forme del controllo *in itinere*, vale a dire durante il periodo di svolgimento dell'azione, ed *ex post*, a supporto della fase di controllo finale.

Conformemente a quanto previsto dai regolamenti comunitari, i controlli sono di due tipi: controlli documentali (amministrativo-contabili) e controlli in loco.

L'azione di vigilanza e controllo *in itinere* si sostanzia in verifiche ispettive presso la sede dell'intervento e in controlli amministrativi, svolti sia presso gli uffici regionali (controlli amministrativo-contabili), sia presso la sede del soggetto beneficiario, attuatore del progetto.

Le verifiche ispettive, svolte senza preavviso, sono volte a verificare il regolare svolgimento dell'attività.

Il controllo amministrativo-contabile è volto a verificare l'avanzamento delle attività dichiarate dal soggetto attuatore e, nello stesso tempo, a monitorare la corretta attuazione degli interventi finanziati, a partire dai dati di monitoraggio e dai documenti di gestione disponibili. Inoltre, con esso si ottempera ad una funzione di accompagnamento nei riguardi del soggetto beneficiario, attuatore del progetto, fornendo elementi conoscitivi eventualmente non noti e correggendo, laddove necessario, modalità gestionali non corrette.

I controlli in loco sulle singole operazioni sono volti a verificare l'effettivo svolgimento delle attività previste, l'effettivo stato di avanzamento dell'operazione, il pieno rispetto delle condizioni poste dal Programma, il rispetto delle norme in materia di comunicazione e informazione. Tali controlli sono comunicati, anticipatamente, ed in forma scritta al soggetto beneficiario, attuatore del progetto.

Anche i controlli *ex post* si articolano in controlli documentali amministrativo-contabili e controlli in

loco.

I controlli *ex post* hanno la finalità di determinare l'attività realizzata, confrontando gli obiettivi programmati con gli obiettivi effettivamente realizzati, e l'ammontare della sovvenzione complessivamente erogabile. È oggetto di controllo amministrativo-contabile la dichiarazione finale sull'attività realizzata. Sono, inoltre, oggetto di verifica, tra gli altri, i seguenti elementi:

- conformità e correttezza formale della documentazione presentata;
- conformità delle attività realizzate rispetto al progetto presentato;
- coerenza delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa rispetto a quanto indicato nel Bando, nei provvedimenti autorizzativi, nel progetto approvato in relazione all'avvio dell'attività e alle risorse umane impegnate;
- effettivo raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- conformità delle attività descritte nella relazione sull'attività svolta rispetto al progetto approvato;
- corretto inserimento dei dati nel sistema informativo SISPREG2014;
- rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità rinvenibile nel bando.

La Regione per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti e la Finaosta S.p.A. potranno effettuare, sopralluoghi ispettivi nei 3 anni successivi al termine del progetto di ricerca e sviluppo.

Per quanto concerne le rendicontazioni delle spese, che sono sottoposte a controllo di primo livello, prima dell'erogazione del contributo corrispondente alla rendicontazione presentata, le spese effettivamente sostenute per realizzare il Progetto, unitamente a tutti i documenti ad esse inerenti, devono essere obbligatoriamente sostenute e inserite, da parte del beneficiario, nel sistema informativo SISPREG2014.

La predisposizione del rendiconto delle spese sostenute è effettuata mediante il sistema informativo SISPREG2014, nel quale il beneficiario deve necessariamente caricare le fatture quietanzate (o documenti contabili di valore equivalente), intestate al soggetto beneficiario, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, del CUP di progetto e della descrizione dei beni, dei servizi o dei lavori acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa del progetto approvato.

A tal fine, i beneficiari sono dotati di apposite utenze per accedere al sistema informativo SISPREG2014 e inseriscono, nello stesso, i dati necessari alla rendicontazione delle spese.

L'attività di verifica delle rendicontazioni presentate, che è necessaria per l'erogazione del contributo in conto capitale, è effettuata dal soggetto, responsabile del controllo di primo livello, che, utilizzando le apposite check list caricate nel sistema informativo SISPREG2014, deve verificare:

- che il beneficiario, nell'attuazione dell'operazione, abbia rispettato la pertinente normativa europea, nazionale e regionale;
- che le eventuali modifiche ai progetti siano avvenute nel rispetto di quanto stabilito per l'operazione attuata;
- che la spesa sia ammissibile, reale e imputabile al Progetto;
- che esistano documenti giustificativi e che ne sia garantita la conservazione secondo i termini richiesti;
- che la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento (comprendente, di norma, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) sia corretta, completa, coerente e regolare, ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, e ai sensi delle disposizioni applicative previste dal PO o dai diversi strumenti procedurali di attuazione;
- che la spesa sia ammissibile con riferimento alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, nonché con riferimento alle disposizioni previste dal PO e dalle disposizioni applicative;
- che la documentazione di spesa, caricata in SISPREG2014, sia conforme al progetto

d'investimento;

- che il beneficiario abbia adottato una contabilità separata in relazione alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul PO;
- che il beneficiario abbia adempiuto agli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, dal PO e dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione.

Nel caso in cui la documentazione caricata nel sistema informativo SISPREG2014 non sia completa e necessiti dunque di integrazioni documentali, il soggetto responsabile del controllo di primo livello è autorizzato a richiedere ai soggetti beneficiari:

- a) elementi di dettaglio e giustificazione relativi all'ammontare della spesa dichiarata;
- b) ogni documentazione ritenuta idonea a certificare l'effettivo pagamento del prezzo indicato nella documentazione di spesa presente nel sistema informativo.

Il beneficiario trasmette al responsabile del controllo di primo livello la documentazione integrativa, eventualmente richiesta, tramite il sistema informativo SISPREG2014.

Conservazione della documentazione

Ai sensi dell'art. 140, paragrafi 1 e 2, del reg. (UE) 1303/2013, il soggetto beneficiario del Progetto finanziato nell'ambito del Programma FESR 2014/20 è tenuto a garantire che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per i Progetti per i quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro siano resi disponibili, su richiesta, alla Commissione e alla Corte dei conti europee, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese del Progetto.

Ai sensi dell'art. 140, paragrafi 3, 4 e 5, del reg. (UE) 1303/2013, i documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; essi sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate per quanto riguarda i Beneficiari o destinatari del Progetto, solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Per l'assolvimento di tali obblighi, il beneficiario utilizza il sistema informativo SISPREG2014.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione dei documenti si prega di consultare il capitolo 10.5 del Manuale delle procedure dell'autorità di gestione:

http://www.regione.vda.it/europa/investimenti_per_la_crescita_2014_20_FESR/sigeco_i.aspx

Art. 20 – Revoca del contributo

Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:

- mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13 della l.r. 84/1993;
- perdita dei requisiti di beneficiario, di cui all'art. 7, durante la realizzazione del progetto o entro 3 anni dalla conclusione del medesimo;
- messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca nel territorio regionale;
- messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria entro 3 anni dalla conclusione del progetto;
- interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
- mancata conservazione presso l'unità produttiva situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 3 anni dalla conclusione del progetto;

- rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del progetto;
- mancata disponibilità di un'unità produttiva in Valle d'Aosta al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo.

La revoca del contributo potrà essere disposta anche in misura parziale, proporzionalmente all'inadempimento riscontrato.

La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di anni 5 decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Nel caso di progetti in collaborazione, le clausole di revoca si applicano a ciascuno dei soggetti partecipanti.

Art. 21 – Cumulo dei contributi

I contributi di cui al presente bando, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale n. 84/1993, possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurolunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 22 – Diritti di proprietà intellettuale

Le conoscenze derivanti dalla realizzazione dei progetti sono di proprietà dei partecipanti, che sono tenuti a regolare con un accordo tra loro:

- le modalità di utilizzo, eventualmente congiunto, delle conoscenze da parte dei partecipanti;
- le modalità di protezione previste per i relativi diritti di proprietà intellettuale.

Art. 23 – Riservatezza e protezione dei dati personali

La Regione Autonoma Valle d'Aosta e Finaosta S.p.A. si impegnano alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta è Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ha l'obbligo di compiere tutti gli atti previsti dalla normativa in vigore per la tutela e il trattamento dei dati personali.

Con riferimento ai dati personali raccolti da Regione, Finaosta S.p.A. e la società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente INVA S.p.A.) si configurano Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Con riferimento ai dati personali raccolti direttamente, Finaosta S.p.A. è autonomo Titolare del trattamento degli stessi ai sensi del precitato Regolamento UE ed ha, a sua volta, l'obbligo di compiere tutti gli atti previsti dalla normativa in vigore per la raccolta e il trattamento dei dati personali.

I dati forniti potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti, ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Si informano, inoltre, i beneficiari che - ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 - i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. Maggiori dettagli

sull'utilizzo del sistema ARACHNE sono reperibili al capitolo del Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, che è disponibile al seguente link:

http://www.regione.vda.it/europa/investimenti_per_la_crescita_2014_20_FESR/sigeco_i.aspx

Art. 24 - Obblighi generali legati all'utilizzo delle risorse cofinanziate dal FESR

Il beneficiario del contributo si impegna a:

- attuare il progetto, secondo quanto definito nella proposta progettuale approvata;
- rispettare il cronoprogramma di spesa del progetto, così come definito nella proposta progettuale approvata;
- raggiungere gli indicatori di realizzazione e contribuire al raggiungimento degli indicatori di risultato;
- mantenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative all'operazione oggetto di contributo;
- rendicontare le spese, rispettando le indicazioni della Regione in merito all'ammissibilità delle spese e alla conservazione dei giustificativi di spesa, così come previsto dalla normativa di riferimento;
- predisporre, tramite il sistema informativo SISPREG2014, il rendiconto delle spese sostenute, accompagnato dalla relativa documentazione;
- sostenere e pagare le spese nel periodo di ammissibilità previsto dal regolamento (UE) 1303/2013;
- rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- utilizzare per le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione, il sistema informativo SISPREG2014, finalizzato alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'Autorità di gestione ai sensi dell'art. 125, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 1303/2013
- inserire, con cadenza bimestrale, i dati inerenti le attività di gestione, monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e rendicontazione sul sistema informativo SISPREG2014, istituito dall'Autorità di gestione, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del reg. (UE) 1303/2013 e finalizzato alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati e allo scambio sicuro dei dati con lo Stato e la Commissione europea;
- utilizzare, per lo scambio delle comunicazioni e informazioni con l'Amministrazione regionale il sistema informativo SISPREG2014;
- dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede dei partner o deliberazioni di liquidazione volontaria, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo;
- fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dall'Amministrazione regionale, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)*;
- utilizzare, per lo scambio delle comunicazioni e informazioni con l'Amministrazione regionale il sistema informativo SISPREG 2014 o la posta elettronica certificata;
- conservare la documentazione amministrativa e contabile del Progetto, sotto forma di originale o copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in forma elettronica, secondo quanto disposto dall'articolo 140 del reg. (UE) 1303/2013, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali del Progetto completato;

- accettare il controllo dei competenti Organismi europei, statali e regionali (in particolare, quelli preposti ai Controlli di 1° ed eventualmente 2° livello), nonché di quelli definiti dal SIGECO, sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto e fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- garantire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti il Progetto, nel rispetto della normativa vigente;
- assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione , nonché di trasmissione dei risultati previsti; in particolare delle disposizioni di utilizzo dei loghi contenute nella guida all'utilizzo degli emblemi e dei loghi della Politica regionale di sviluppo 2014/20 e dei relativi Programmi interessanti la Valle d'Aosta, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1905/2015;
- adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico il sostegno ricevuto. A tale obbligo, i beneficiari devono adempiere, in via principale, riportando l'emblema dell'Unione europea, accanto al quale occorre sempre riportare gli emblemi degli altri due soggetti finanziatori, ovvero la Repubblica italiana e la Regione autonoma Valle d'Aosta;
- ultimare il progetto entro e non oltre la data indicata nella proposta progettuale approvata, fatta salva la possibilità, per la Regione, di concedere una proroga, al massimo di sei mesi, in casi eccezionali, debitamente motivati;
- assicurare la sostenibilità del progetto, anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:
 - organizzativo;
 - finanziario;
 - degli effetti.

Art. 25 – Promozione dei progetti e obblighi pubblicitari e informativi

La Regione si riserva il diritto di realizzare, senza pregiudizio della proprietà, dell'utilizzo e della protezione delle conoscenze e previa autorizzazione in merito da parte dei partecipanti al progetto, attività di promozione e divulgazione dei progetti finanziati con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune.

Il beneficiario è tenuto a fornire, per i 3 anni successivi al termine del progetto, i dati relativi alle ricadute occupazionali, tecnologiche e produttive che saranno chiesti dalla Regione.

Il beneficiario è informato che sarà inserito nell'elenco pubblico dei beneficiari del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).

Il beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il beneficiario, in quanto testimonial diretto del valore aggiunto delle politiche europee, ha l'obbligo di inserire in qualsiasi documento riguardante l'operazione e diffuso presso il pubblico indicazioni da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dal FESR.

Il beneficiario dovrà fornire sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione del progetto, in proporzione al livello del sostegno, evidenziando le finalità generali, i risultati che si intendono conseguire, le realizzazioni e sostegno finanziario assegnato. Il beneficiario dovrà, inoltre, esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un poster (formato minimo A3), il cui modello sarà fornito dall'Amministrazione regionale. Nell'ambito dell'immagine esposta, il beneficiario dovrà fornire informazioni sul progetto e sul cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale.

In particolare , la Giunta regionale, con deliberazione n. 1905, in data 18 dicembre 2015, ha approvato la Guida all'utilizzo degli emblemi e dei loghi, che illustra le norme dettate dall'Unione europea per

l'informazione e la pubblicità sui fondi strutturali, alle quali le Autorità di gestione locali e i soggetti beneficiari devono far riferimento, nel corso della programmazione 2014/20 per pubblicizzare i Progetti cofinanziati. La Guida in argomento contiene le indicazioni e i materiali utili per coloro i quali devono promuovere le iniziative cofinanziate dall'Unione europea.

Sulle attrezzature finanziate dovrà essere apposta un'etichetta che riporti i loghi del beneficiario e dei soggetti finanziatori.

Art. 26 – Responsabilità

La Regione non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti.

Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti.

I partecipanti al presente Bando si impegnano a tenere indenne e manlevare la Regione da qualsiasi richiesta al riguardo.

Art. 27 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si farà riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Decisione della Commissione europea C(2015)907, che ha approvato, in data 12 febbraio 2015, il Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”, che comporta un investimento pubblico complessivo di euro 64.350.950,00, finanziato con risorse di provenienza del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di rotazione statale di cui alla legge 183/1987 e dalla Regione;
- Decisione della Commissione europea C(2018) 5913, del 5 settembre 2018, che modifica la decisione della Commissione europea C(2015) 907, del 12 febbraio 2015;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “*Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione*” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

- Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 *“Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”*;
- *“Sistema di gestione e controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di gestione e per l’Autorità di certificazione”* (SIGECO) del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” ed il correlato Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1729/2017 e aggiornati, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1798, in data 30 dicembre 2019;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*.

Art. 28 – Responsabile del procedimento

Struttura regionale competente è la Struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità.

Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione, e qualità, e-mail: f.clermont@regione.vda.it

Funzionario amministrativo referente è Giorgio D’Andrea, e- mail: g.dandrea@regione.vda.it

Art. 29 – Modalità di ricorso

Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 , è possibile ricorrere, entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di non ammissibilità del progetto o di non concessione del finanziamento dello stesso, al Tribunale amministrativo regionale di Aosta.